

(N. 2263-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta del 26 marzo 1952 (V. Stampato N. 886)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro del Tesoro

TRASMESSE DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 31 MARZO 1952

Comunicata alla Presidenza il 12 agosto 1952

#### Esami di abilitazioni alla libera docenza

ONOREVOLI SENATORI. — La legge intorno alla libera docenza presentata nell'anno . . . . dal Ministro Gonella è stata notevolmente modificata, e in punti essenziali, dalla Camera dei deputati.

La vostra Commissione è in massima d'accordo con le modificazioni così introdotte dalla Camera. E prima di tutto su un punto essenziale: la proposta Gonella manteneva il

*numerus clausus* per i liberi docenti. In regime di libertà non si vede perchè il *numerus clausus*, introdotto dal fascismo, a modifica delle più libere istituzioni anteriori, vada mantenuto. Tanto più che il *numerus clausus*, e ciò è anche peggio, rischia di essere tale solo di nome, dal momento che in pratica lo si fa variare secondo il numero degli aspiranti. Comunque la libera docenza va favorita come assai gio-

vevole a mantenere ad un livello elevato l'insegnamento universitario: infatti l'afflusso di giovani, purchè ben preparati, non può non giovare ad impedire che l'insegnamento si cristallizzi in vecchie formule e in schemi che il progresso della cultura giornalmente, può dirsi, supera. Quanto più rapidi e violenti sono i progressi culturali di un'età determinata (e tra le età in cui la cultura spezza gli antichi schemi e cerca ansiosamente nuove vie, io metto la presente), tanto più conviene aprire largamente le porte dell'insegnamento superiore ai giovani.

A tale modifica veramente si oppone con una circolare l'U.N.A.U. (Unione Nazionale Assistenti Universitari) allegando « l'esigenza di mantenere al titolo della docenza il necessario prestigio, evitandone l'inflazione e il conseguente discredito ». Ora il discredito si evita non escludendo senz'altro, mercè il *numerus clausus*, alcuni che potrebbero esserne meritevoli, ma provvedendo alla serietà dell'esame di abilitazione. E a questo ha in parte già pensato la Camera eliminando la possibilità della dispensa dalle prove sperimentali: sarebbe stato bene eliminare anche la dispensa dalla prova didattica perchè vi sono bravi giovani che hanno notevoli doti di studiosi, ma non hanno nè la volontà nè la capacità di insegnare: e questi, per cui la libera docenza è soltanto un titolo onorifico, quando la prova fosse veramente seria e pubblica, troverebbero maggiore difficoltà a conseguirlo. Ma mi trattiene dal proporre un emendamento a questo riguardo il desiderio di evitare che senza un gravissimo motivo la legge debba tornare alla Camera, ciò che provocherebbe un ritardo il quale andrebbe contro l'interesse generale e contro il desiderio della sua immediata applicazione espresso dall'U.N.A.U. medesima.

Quanto alla Commissione giudicatrice, vi è nella maggioranza della 6<sup>a</sup> Commissione chi preferirebbe conservarne la nomina al Consiglio superiore, secondo l'originario progetto ministeriale, e chi invece accetta l'emendamento della Camera in base al quale la nomina viene fatta dai titolari della materia, votando ciascuno di essi per un solo nome scelto tra i professori della materia o di materie affini, quanto ai due primi Commissari, e dal Consiglio superiore per il terzo.

A questo proposito l'U.N.A.U. propone che « come a Commissari possono essere eletti professori della materia o di materia affine, così siano elettori non soltanto i professori titolari della materia ma anche quelli di materia affine ». E questo parrebbe opportuno, tanto più che vi sono materie, come l'epigrafia greca, di cui non c'è in tutto l'ambito della Repubblica che una sola cattedra, o altre, come la numismatica, dove non ce n'è neppure una. Ma qui ci sono varie difficoltà tecniche perchè non si vede a chi tocchi volta per volta il giudizio intorno all'affinità delle materie, e forse piuttosto che con un articolo di legge si potrebbe provvedere a tal riguardo caso per caso con opportune ordinanze ministeriali. Ad ogni modo la composizione della Commissione, così come stabilita dal disegno di legge approvato dalla Camera, evita anch'essa con sufficiente sicurezza la formazione di Commissioni *ad usum* dei candidati e lo scandalo dei candidati che fanno propaganda essi stessi per la nomina di determinati Commissari.

Per queste ragioni la 6<sup>a</sup> Commissione propone l'approvazione della legge nella redazione votata dalla Camera dei deputati.

DE SANCTIS, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza in una determinata materia il candidato deve:

a) possedere una laurea, conseguita presso una Università od Istituto d'istruzione superiore della Repubblica, da almeno cinque anni alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. In casi particolari, dei quali è giudice la Commissione di cui all'articolo 3 della presente legge, può essere ammesso agli esami per il conseguimento dell'abilitazione chi sia in possesso di laurea da meno di cinque anni, ovvero sia sprovvisto di laurea, semprechè, in questo ultimo caso, abbia superato il 30° anno di età;

b) dare con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi, da prove didattiche ed, eventualmente, da prove sperimentali o da prove scritte, la dimostrazione del suo valore scientifico e della sua attitudine didattica rispetto alla materia in cui ha chiesto d'essere abilitato. La Commissione ha facoltà di non ammettere alla conferenza anzidetta quei candidati i cui titoli siano da essa giudicati tali da doversi escludere la possibilità dell'abilitazione. La Commissione può, altresì, dispensare anche dalle prove didattiche quei candidati la cui attitudine giudichi già indubbiamente accertata.

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro per la durata di cinque anni. Può, con decreto del Ministro, essere confermata definitivamente su deliberazione della Facoltà o Scuola, che deve accertare e giudicare l'operosità scientifica e didattica svolta dal libero docente durante il quinquennio.

Il termine di cinque anni, di cui al precedente comma, può essere prorogato nel caso che il mancato esercizio derivi da legittimo impedimento.

## Art. 2.

La libera docenza può essere concessa, oltre che per discipline alle quali corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento di-

dattico delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, anche in altre discipline.

In quest'ultima ipotesi, coloro che aspirino a conseguire l'abilitazione sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, per tramite di una Facoltà o Scuola universitaria, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Sulla domanda che la Facoltà accompagna col proprio parere, la Sezione 1<sup>a</sup> del Consiglio superiore della pubblica istruzione delibera, prima del bando della sessione d'esami, dichiarando se la materia in cui è chiesta l'abilitazione possa essere compresa tra quelle per cui è da indire la sessione, tenuto conto della importanza e dell'autonomia scientifica della materia stessa.

Per le discipline corrispondenti ad insegnamenti ufficiali previste dall'ordinamento didattico delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, il Ministro stabilisce, su conforme parere della Sezione 1<sup>a</sup> del Consiglio superiore, le materie per cui la sessione viene indetta.

## Art. 3.

Il giudizio di merito sui candidati è pronunciato da una Commissione, composta di tre professori della materia o di materia affine, di cui due eletti dai professori titolari della materia, votando per un nome solo, ed uno nominato dal Ministro su terna proposta dal Consiglio superiore.

Qualora i titolari della materia siano in numero inferiore a tre, la Commissione è nominata dal Ministro su designazione del Consiglio superiore.

A sostituire i membri eletti che, per giustificati motivi, non possano prendere parte ai lavori della Commissione, sono chiamati coloro che seguono in ordine di votazione. Per l'eventuale sostituzione del membro della Commissione nominato su proposta del Consiglio superiore, provvede il Ministro con la nomina di uno degli altri due compresi nella terna del Consiglio superiore.

Non possono far parte della Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini fino al 4° grado incluso.

Le Commissioni si riuniscono in Roma.

## Art. 4.

Il Ministro, sentito il parere della Sezione 1<sup>a</sup> del Consiglio superiore della pubblica istruzione sulla regolarità degli atti delle Commissioni, decide della loro approvazione.

La relazione della Commissione è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

## Art. 5.

Per la partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza gli aspiranti sono tenuti a versare all'Erario una tassa di lire 10.000.

Tale tassa viene rimborsata se la domanda non abbia corso, ovvero se il candidato non abbia rimesso al Ministero le proprie pubblicazioni nel termine prescritto dall'ordinanza ministeriale che indice la sessione.

La tassa per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza è fissata nella misura di lire 6000, da versarsi all'Erario.

La tassa per l'esercizio della libera docenza è fissata in lire 3.000, da versarsi alla Università od Istituto superiore presso cui il libero docente intenda esercitare il suo insegnamento.

La tassa per l'esercizio deve essere nuovamente pagata ogni volta che il libero docente si trasferisce ad altra Università od Istituto superiore.

## Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione determina con propria ordinanza le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di coloro che aspirino a conseguire l'abilitazione in discipline non corrispondenti ad insegnamenti ufficiali.

## Art. 7.

È abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con quella della presente legge.